



Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)

(G.U. Serie Generale , n. 126 del 17 maggio 2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in



2/2

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità'

del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza

internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale

della sanità' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19

e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusività' e gravità' raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di più' ambiti sul territorio nazionale

rendono necessarie misure volte a garantire uniformità'

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede

internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del

3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di

cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3



3/3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17 maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro, alla necessità che le linee guida condivise dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e allegate al provvedimento;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio

nazionale



4/4

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre

(maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio,

contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini

pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di

assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito

l'accesso

dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone

abituamente

conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di

parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica

o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del

dipartimento

per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di

bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita'

ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso

o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia

e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza

predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le

politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le

Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata

o



5/5

posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,



6/6

in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.

Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il

Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura

dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei

ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione

Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali,

le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere

svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici

e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività

dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,

sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e

senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali

fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport,

sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi

emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.

1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le

Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o

posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la



7/7

compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono

l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai



8/8

sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da

concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti

spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati

e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli

spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli

all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni

singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una

diversa data, in relazione all'andamento della situazione

epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli e'

organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9.

Restano

sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o

all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle

condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le

attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali

assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative

tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai



9/9

frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di

almeno un metro;

o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle

rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri

istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e

luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei

locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o

meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione

contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e

da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra

loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei

protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza

delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i

soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della

cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di

prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto

conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui

all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione



10/10

superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,

nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di

attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i

corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i

medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire

anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla

sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le

prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della

motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità

individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il

distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di

aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di

ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la

pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili

concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non

facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della



11/11

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze

degli studenti con disabilità;

s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della

sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere

svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle

medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e

le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria

funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni

caso individuandone le relative modalità, il recupero delle

attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico; nelle università, nelle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli

enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,

attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed

esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a

condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale

da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e

che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e

protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e

della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle



12/12

persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attivita';

t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curricolari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;



13/13

u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;

z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei



14/14

livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;

aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche indicazioni del personale sanitario preposto;

bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o



15/15

video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il

colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto

una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e

la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare

l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di

misure alternative di detenzione domiciliare;

dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a

condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di

almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che

venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo

necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono

svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei

principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e

comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si

raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato

11;

ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che

le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato

la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con



16/16

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite



17/17

a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione



18/18

deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

11) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile

per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano



19/19

preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida

sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente

lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in

ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,

garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un

metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a

prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle

caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I

protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti

all'interno dei medesimi;

2) l'accesso dei fornitori esterni;

3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da

assegnare ai bagnanti;

5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli

utenti;

6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e

sportive;



20/20

7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;

8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire

all'interno degli stabilimenti balneari;

9) le spiagge di libero accesso;

nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento

sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle

linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di

contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,

tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I

protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l'accesso dei fornitori esterni;

5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori



21/21

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Articoli:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [Allegato 1](#) [Allegato 2](#) [Allegato 3](#) [Allegato 4](#) [Allegato 5](#) [Allegato 6](#) [Allegato 7](#) [Allegato 8](#) [Allegato 9](#) [Allegato 10](#) [Allegato 11](#) [Allegato 12](#) [Allegato 13](#) [Allegato 14](#) [Allegato 15](#) [Allegato 16](#) [Allegato 17](#)

Sicuri di poterVi aiutare nel rimanere informati !